



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – termine di conclusione delle indagini – art. 123 CGS – invio tempestivo – destinatario trasferito dalla sua sede - verifica se la mancata notifica non sia imputabile al notificante – necessità – art. 142 CGS – applicabilità delle norme CGS previgente - art. 145 CPC – la notifica nei confronti delle persone giuridiche si esegue nella loro sede - art. 18 NOIF - la sede sociale è quella indicata all'atto dell'affiliazione ed il relativo tr

Descrizione

Qualora, sebbene l'avviso di avvenuta conclusione delle indagini sia stato tempestivamente inviato, esso non è andato a buon fine neanche dopo lo spirare del termine decadenziale, in quanto il destinatario risultava trasferito dalla sua sede. In tal caso, non è sufficiente prendere atto del mancato perfezionamento della notifica ma occorre anche verificare se tale mancata notifica non sia imputabile al notificante alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza civile che, in tal caso, ammette la possibilità di remissione in termini. In tal senso, Cass. civ., Sezione V, 12-03-2008, n. 6547 che, richiamando un previo conforme orientamento (Cass. n.7018/2004, S.U. n. 13970/2004, 2005/15616, S.U. 10216/2006, 22480 e 24702/2006), ritiene di darvi seguito affermando che *“nell'ipotesi in cui l'atto da notificare sia stato tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, ma non essendosi perfezionato il procedimento, il notificante lo riavvii oltre il termine perentorio stabilito per l'impugnazione, questa non soggiace alla sanzione d'inammissibilità, se egli ha provveduto con sollecita diligenza - da valutare secondo un principio di ragionevolezza avuto riguardo al momento dell'acquisizione della notizia dell'esito negativo della prima notificazione e a quello in cui notificante provvede a riavviare validamente il procedimento - in tal modo non essendo vulnerato né l'interesse di rango costituzionale alla ragionevole durata del processo e al conseguimento della certezza e stabilità delle situazioni giuridiche conseguenti alla pronunzia, né gli artt. 3 e 24 Cost., come avverrebbe invece nel caso in cui si addossassero al notificante le conseguenze di una notifica tardiva per fatti sottratti al suo potere di ingerenza ed impulso e non riconducibili a suo errore o negligenza”*. Al fine di verificare l'eventuale imputabilità del mancato buon fine della notifica occorre, innanzitutto, fare riferimento alle norme che regolano la comunicazione e notificazione degli atti previsti dal Codice di giustizia sportiva. Tenuto conto della previsione della disposizione transitoria di cui all'art. 142 del Codice, non è possibile applicare al caso di specie l'art. 53 CGS, non ancora entrato in vigore al momento della vicenda in esame e comunque ulteriormente rinviato, quanto alla sua efficacia, al 1° luglio 2021. Devono, pertanto, applicarsi le norme previgenti e, per quel che qui interessa, l'art. 38, comma 7, secondo cui *“Tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari”* ed il successivo comma 8 che, avuto riguardo alle società, prevede la comunicazione *“con modalità da considerarsi alternative tra loro”*: *“a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso ove formalmente comunicato agli organi della giustizia sportiva; il domicilio eletto può essere cambiato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e presso l'ufficio dell'Organo giudicante; b) presso la sede della società”*. Tali disposizioni vanno lette anche alla luce delle regole generali in tema di notificazione degli atti e, in particolare, dell'art. 145 CPC secondo cui la notifica nei confronti delle persone giuridiche, ivi comprese le società non aventi personalità giuridica alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 38 e ss. del CC, si esegue nella loro sede. Ai sensi dell'art. 18 NOIF, inoltre, la sede sociale è quella indicata all'atto dell'affiliazione ed il relativo trasferimento soggiace a particolari modalità di approvazione. Tale sede risulta indicata nel c.d. foglio di censimento, depositato all'inizio del campionato da ciascuna società partecipante, dove vengono registrati i principali mutamenti che interessano la singola società sportiva. Detto documento costituisce fonte privilegiata di riferimento, da considerare sostanzialmente equivalente ad un atto di elezione di domicilio, quanto meno fino a che non entri in vigore il sistema di comunicazione di cui all'art. 53 del Codice, destinato a completare il sistema attraverso la previsione di un rigoroso onere di comunicazione degli indirizzi di riferimento sia per i tesserati che per le società (all'atto del tesseramento per i primi e dell'affiliazione o del rinnovo per le seconde), in uno con l'obbligo di comunicare tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, esclusivamente a mezzo pec. (Nel caso di specie delle risultanze depositate presso gli organi federali, sarebbe stato onere della società dimostrare di avere effettuato per tempo le dovute comunicazioni di cambiamento di sede ma tale prova non risulta raggiunta. La soluzione adottata non tocca il principio della perentorietà dei termini e della ragionevole durata del procedimento disciplinare, tenuto conto che l'accoglimento della tesi qui esposta presuppone, in ogni caso, che la comunicazione sia comunque andata a buon fine entro un termine ragionevole, da valutare caso per caso in ragione del tempo strettamente occorrente per avere notizia del mancato perfezionamento e per riavviare il procedimento notificatorio. E ciò, in modo da assicurare un equo contemperamento tra l'interesse alla certezza della durata del procedimento disciplinare e quello della effettività dell'azione disciplinare, che non può essere compressa al di là dei

termini previsti dal Codice da interpretazioni di eccessivo rigore non fondate sulla violazione degli obblighi di diligenza effettivamente richiesti dalle norme di riferimento ai fini della comunicazione degli atti. Né d'altra parte, il principio del contraddittorio può ritenersi inciso dalle conclusioni così raggiunte atteso che l'ulteriore termine di quindici giorni, per l'esercizio delle garanzie difensive previste dall'art. 123 CGS a favore dell'incolpato nella fase che precede l'esercizio dell'azione disciplinare, "deve decorrere dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti di quest'ultimo, ossia dalla data di ricezione della comunicazione medesima ..." (in tal senso, da ultimo, Corte d'appello federale, decisione n. 83/2019-2020 del 30 giugno 2020, in C.U. del 30 giugno 2020).

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 91/CFA/2019-2020/B

Presidente

Torsello

Relatore

Palmieri

Riferimenti normativi

art. 123 CGS; art. 142 CGS; art. 145 CPC; art. 18 NOIF; art. 53 CGS; art. 38, comma 7, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 091 CFA del 17 luglio 2020 (Procura Federale Interregionale/F.C. Pavia 1911 SSD a r.l. - Giuseppe Nucera)